

Addi, 22 novembre 2012 in Roma

Accordo tra

Federturismo Confindustria


Associazione Italiana Confindustria Alberghi

e

Filcams – CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs – UIL



Premesso che

- a) La Legge n. 92/2012 ha sensibilmente allungato gli intervalli di tempo tra un contratto a termine ed il successivo, intercorrenti tra il medesimo datore di lavoro e il medesimo lavoratore;
- b) La legge n. 134/2012, all'art. 46 bis, comma 1 – Lettera a), ha modificato la Legge 28 Giugno 2012 n. 92 sul tema degli intervalli tra un contratto a termine ed il successivo, introducendo la possibilità - per le attività stagionali definite dal DPR 7 Ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative ed in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - di ridurre gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e il successivo;
- c) Il ricorso al contratto a termine rappresenta per tutto il settore turistico una caratteristica dell'impiego atta a soddisfare le esigenze strutturali di flessibilità;
- d) Gli intervalli derivanti dall'applicazione della L. n. 92/2012 comportano la mancata opportunità di occasioni lavorative e di stabilizzazione per i lavoratori stagionali anche nell'ambito dell'esercizio del diritto di precedenza di cui all'art 55 del CCNL .

Convergono quanto segue

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2) Nelle aziende di stagione di cui all'art. 50 del CCNL 3 Febbraio 2008 e nelle attività stagionali individuate nell'accordo del 24 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni, gli intervalli di tempo per la successione di contratti a termine tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro sono fissati in:
 - 20 giorni per i contratti a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
 - 30 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.
- 3) I medesimi intervalli di tempo troveranno applicazione anche alle ipotesi di cui alle lettere A), B), C) dell'articolo 54 del CCNL dell'Industria Turistica 3 Febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni.
- 4) Ulteriori ipotesi potranno essere individuate dalla contrattazione di secondo livello.
- 5) Le parti si incontreranno tempestivamente qualora, dopo la sottoscrizione del presente accordo, intervenissero modifiche legislative agli intervalli convenuti.
- 6) Il presente Accordo si applica ai contratti individuali sottoscritti sino a tutto il 30 giugno 2013.
- 7) Qualora non si raggiunga l'accordo per il rinnovo del CCNL entro il 30 aprile 2013, le parti si impegnano a valutare gli effetti del presente accordo, nonché i termini di una possibile proroga.

